



COMUNE DI RANDAZZO  
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 44 DEL 17/03/2020

OGGETTO: Adeguamento Oneri Concessori - Anno 2020.

L'anno duemila venti il giorno diciasette del mese di marzo  
alle ore 11.30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare  
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero tre Assessori, secondo il  
seguinte prospetto:

Presente

Rag. Francesco SGROI	Sindaco	<u>si</u>
Sig. Giuseppe D'AMICO	Assessore	<u>si</u>
Sig. Giuseppe GULLOTTO	Assessore	<u>si</u>
Dott.ssa Maria MANCUSO	Assessore	<u>no</u>
Dott. Alfio PILLERA	Assessore	<u>no</u>
	Assessore	
	Assessore	
	Assessore	

Dott. Antonio TUMMINELLO

Partecipa il Segretario Generale .....


Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente

Il Responsabile

-----

-----



Visto l'art. 17, comma 12, della L.R. 16/4/2003, n. 4, che ha così sostituito l'art. 24 della L.R. 24/7/1997, n. 25: "l'adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28/1/1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge, sostituito dall'art. 7 della legge 24/12/1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza dei conguagli degli oneri stessi";

Vista la Legge Urbanistica 17/8/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 28/1/1977, n. 10;

Vista la L.R. 27/12/1978, n. 71;

Preso atto che l'art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede le seguenti riduzioni o esoneri:

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire, è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'art. 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e s.m.i.;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione."

Visto il D.A. 10/03/1980 "Approvazione dei criteri e delle tabelle parametriche relativi agli insediamenti artigianali, industriali e turistici ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71";

Vista la circolare 28/10/2003, n. 4 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Viste le tabelle predisposte dal responsabile del V settore, relative all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l'anno 2020;

Visto il punto p) - 3° comma - art. 54 dello Statuto del Comune di Randazzo;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente nel territorio della Regione Siciliana;

## SI PROPONE

1. Di adeguare gli oneri di urbanizzazione, per l'anno 2020, così come calcolati, dal responsabile del V settore, nell'allegata tabella, allegato "A" che della presente ne costituisce parte integrante;
2. Di ridurre al 50% il contributo degli oneri di urbanizzazione nei casi di ampliamenti e sopraelevazione di edifici esistenti realizzati in data anteriore al 28/01/1977 nelle zone "A" e "B" così come previsto nella succitata tabella, allegato "A";
3. L'esenzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nei casi di demolizione e ricostruzione, o interventi di ristrutturazione di edifici esistenti e regolarmente autorizzati, a condizione che non determinano un aumento del carico urbanistico, (vale a dire laddove si mantengano la stessa volumetria e destinazione d'uso dell'edificio preesistente, anche in caso di modifica della sagoma e dei prospetti); nonchè per tutti gli ampliamenti e/o sopraelevazioni non superiori al 20% della volumetria di edifici unifamiliari esistenti;
4. Di adeguare il costo di costruzione per l'anno 2020, così come calcolato, dal responsabile del V settore, nell'allegato computo, allegato "B", che della presente ne costituisce parte integrante.
5. Prendere atto delle riduzioni, esoneri ed agevolazioni previste dall'art. 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., che saranno applicate alle fattispecie previste dalla normativa citata.


Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91  
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 20/2000.

Il responsabile del Servizio Interessato —  
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

09/03/2020

Randazzo, il .....

IL RESPONSABILE



Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, il .....

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro ..... trova la  
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, il .....

### LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

### DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

---

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

Francesco SGROI



IL SEGRETARIO GENERALE

Sig. Giuseppe D'AMICO

Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **18 MAR. 2020** al **02 APR. 2020**

Randazzo, li .....

IL MESSO COMUNALE

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **18 MAR. 2020** al **02 APR. 2020** e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO

### CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **17 MAR. 2020**:

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li **17 MAR. 2020**



SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO

# RIEPILOGO



## ONERI DI URBANIZZAZIONE 2020

### ZONE RESIDENZIALI

Urbanizzazione Primaria	€/mc.	3,98	(1)
Urbanizzazione Secondaria	€/mc.	4,99	(1)
TOTALE	€/mc.	8,97	(1)
Ridotti al 50 % (Per ampliamenti e sopraelevazioni di edifici realizzati in data anteriore al 28/01/1977)	€/mc.	4,49	(1)

### CENTRI DIREZIONALI E COMMERCIALI

€/Slp.	37,38	(2)
€/Sci	23,48	(3)

### ZONE ARTIGIANALI

€/1.000 mq.	13.140,53	(4)
€/1.000 mq.	3,11	(5)

### ZONE INDUSTRIALI

All'interno di aree o nuclei industriali	€/10.000 mq.	131.843,76	(6)
	€/10.000 mq.	52.737,50	(6)

### INSEDIAMENTI TURISTICI

€/mc.	9,97	(1)
-------	------	-----

### ZONE "E"

€/mc.	2,22	(1)
-------	------	-----

## COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2020

€/mq.	250,90
-------	--------

- (1) Volume (vuoto per pieno). Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o della pilastatura perimetrale, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti.  
Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento (50%) di quello effettivo; il volume interrato destinato ad autorimesse private, a cantine, deposito-ripostiglio e locali accessori della residenza viene valutato nella misura del venticinque per cento (25%) di quello effettivo.

Per la parte di edificio interrato il volume destinato ad uffici, ad attività direzionali, commerciali, turistiche e relative pertinenze viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo. I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato.

Sono esclusi dal calcolo del volume i «volumi tecnici» strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio, nonché i porticati o loro porzioni se destinati ad uso pubblico.

Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume i maggiori spessori delle murature esterne e dei solai, e le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70, finalizzati al contenimento del consumo energetico, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge Regionale n. 4 del 22/04/2005.

- (2) Superficie lorda pavimenti  
(3) Superficie complessiva insediamento  
(4) Per lotti di mq. 1.000  
(5) Solo per Opere di Urbanizzazione secondaria  
(6) Per lotti di mq. 10.000

